

# STATUTO DEL PARTITO LIBERALE RADICALE SEZIONE DI LUGANO

## I. NORME GENERALI

**Art. 1.** – Il Partito Liberale Radicale di Lugano, nel seguito Partito, è una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT).

Essa é costituita nella forma dell'associazione ai sensi degli art. 60 ss.CCS e riunisce i cittadini, le associazioni e i gruppi che, agendo nel Comune, aderiscono al Partito Liberale Radicale con lo scopo di attuare nella vita politica i principi e le idee liberali.

Il programma di Partito ne determina l'indirizzo e gli obiettivi.

L'attività della Sezione è indirizzata da programmi sezionali purché non in contrasto con il PLRT.

**Art. 2.** – Il Partito promuove, negli organi sezionali, un'adeguata presenza di donne, giovani, anziani e componenti dei vari settori della società.

È pure promossa la presenza paritetica di uomini e donne.

**Art. 3.** – Il presente statuto disciplina l'organizzazione della Sezione e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

**Art. 4.** – Le espressioni contenute nel presente statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal sesso.

## II. SOCI

**Art. 5.** – Sono membri della Sezione i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati all'estero che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito e appartenenti a una delle Sezioni di quartiere.

**Art. 6.** – I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo alle attività della Sezione.

**Art. 7.** – L'adesione comporta il rispetto dei principi statutarî, degli indirizzi programmatici e dei postulati fondamentali del Partito.

**Art. 8.** – I soci hanno pari diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche.

**Art. 9.** – Può essere nominato socio onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del paese e del Partito, anche se non domiciliato nel Comune.

### III. NORME PROCEDURALI COMUNI

**Art. 10.** – Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili.

Il rinnovo di tutte le cariche della Sezione avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali. Le cariche sono, di regola, della durata massima di dodici anni; le eccezioni devono essere approvate dall'Assemblea dei Delegati.

I membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% alle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni.

Sono giustificate eccezioni: motivi di salute o particolarità di carica.

**Art. 11.** – Negli organi della Sezione ogni membro ha diritto ad un voto.

In caso di parità decide il Presidente del giorno.

**Art. 12.** – Gli organi sezionali deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri.

L'Assemblea dei Delegati può deliberare anche senza tale quorum.

**Art. 13.** – Gli organi di Partito deliberano a maggioranza assoluta dei voti emessi.

**Art. 14.** – Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta di almeno due terzi dei membri presenti.

**Art. 15.** – Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto.

Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

### IV. ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE

**Art. 16.** – La Sezione rappresenta il Partito nel Comune, promuove e diffonde i suoi postulati e partecipa, nei modi stabiliti dallo statuto, alla determinazione dell'indirizzo politico.

**Art. 17.** – Allo scopo di estendere la presenza del Partito nel Comune, la Sezione è organizzata in Sezioni di Quartiere.

Le Sezioni di Quartiere hanno uno statuto e una organizzazione propria che devono essere approvati dalla Direttiva.

Non potendosi costituire una Sezione di Quartiere per difetto di iscritti, più Quartieri limitrofi possono costituire, con l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, un'unica Sezione di Quartiere.

**Art. 18.** – Con il consenso della Direttiva possono essere costituiti Movimenti o Associazioni giovanili e femminili, di confederati d'altra lingua, a carattere professionale, a scopo culturale, ecc. Gli statuti devono essere approvati dalla Direttiva.

**Art. 19.** – Non è consentito costituire nella Sezione, nelle Sezioni di Quartiere, nei movimenti e nelle associazioni, correnti o frazioni organizzate.

**Art. 20.** – Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati,
- b) la Direttiva,
- c) l'Ufficio Presidenziale,
- d) la Commissione di revisione dei conti.

## L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

**Art. 21.** - L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo della Sezione ed è composta:

- dai delegati eletti dalle Sezioni di Quartiere ai sensi dell'art. 17 dello statuto, in ragione di un Delegato ogni 150 iscritti nel catalogo elettorale del comprensorio della sezione o frazione superiore alla metà, ma al minimo un delegato; la data determinante per il calcolo è quella di riferimento del catalogo elettorale valido per le elezioni comunali;
- dai membri della Direttiva.
- dai consiglieri comunali.

**Art. 22.** - Essa ha le seguenti competenze:

- a) determina la condotta politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma politico del Partito e quello d'attività;
- c) elegge il Presidente, i membri della Direttiva di sua competenza e, su proposta del Presidente, i membri dell'Ufficio Presidenziale;
- d) elegge la Commissione di revisione dei conti composta di due membri che rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili; i revisori non possono essere scelti tra i membri della Direttiva;
- e) designa il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un Municipale - ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- f) elegge i Delegati nel Comitato cantonale - tra cui, di regola, il Presidente sezionale - in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale e all'Assemblea distrettuale, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- h) designa i candidati alle cariche comunali.

**Art. 23.** - L'Assemblea dei Delegati si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno ed è convocata con preavviso di almeno 15 giorni.

Potrà inoltre essere convocata osservando le stesse formalità:

- a) su richiesta della Direttiva sezionale, dell'Ufficio presidenziale, o dell'Ufficio presidenziale cantonale;
- b) su richiesta di almeno un quinto dei delegati con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare all'Ufficio presidenziale per il tramite del Presidente, che dovrà darvi seguito entro quattro settimane; tale termine è sospeso dal 15 luglio al 31 agosto e nella settimana precedente e successiva a Natale e Pasqua.

## LA DIRETTIVA

**Art. 24.** - La Direttiva è composta:

- a) dai membri dell'Ufficio presidenziale;
- b) dai 25 membri eletti dall'Assemblea;
- c) dai membri di diritto: i Municipali e i Supplenti Municipali, i Consiglieri di Stato, i Gran Consiglieri, i Deputati alle Camere Federali domiciliati a Lugano, i Presidenti delle Sezioni di Quartiere, un delegato domiciliato a Lugano in rappresentanza dei Movimenti o Associazioni liberali riconosciuti dalla Sezione, il Capo Gruppo in Consiglio Comunale, un rappresentante per ogni Commissione permanente del Consiglio Comunale designato dai membri PLR della Commissione.
- d) dai delegati designati dalle Sezioni di Quartiere in ragione di un delegato ogni 1500 iscritti nel catalogo elettorale del comprensorio della Sezione o frazione superiore alla metà, ma al minimo un delegato; la data determinante per il calcolo è quella di riferimento del catalogo elettorale valido per le elezioni comunali.

**Art. 25.** – La Direttiva esplica e coordina l'azione politica e organizzativa della Sezione, conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati; in particolare essa:

- a) promuove ed organizza le attività del Partito nella Sezione, secondo le direttive dell'Assemblea dei Delegati;
- b) prepara e organizza durante tutto il quadriennio in collaborazione con l'Ufficio presidenziale e le Sezioni di Quartiere, le elezioni nel Comune;
- c) propone all'Assemblea le candidature alle cariche comunali, distrettuali e cantonali
- d) propone le candidature a Giudice di pace e di Giurato;
- e) approva e organizza manifestazioni a carattere sezionale;
- f) nomina l'alfiere;
- g) cura l'informazione mediante un'organizzazione adeguata;
- h) approva gli Statuti della Sezioni di Quartiere, Movimenti o Associazioni;
- i) convoca l'Assemblea dei Delegati.

Spettano inoltre alla Direttiva tutte le competenze non assegnate esplicitamente ad altri organi della Sezione.

**Art. 26.** – La Direttiva è convocata, almeno tre volte l'anno, dall'Ufficio presidenziale, tramite il Presidente con preavviso di almeno una settimana.

Vi possono partecipare, su proposta del Presidente, altri membri dell'Assemblea, di associazioni o movimenti, o altri Delegati settoriali.

Essa può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare all'Ufficio Presidenziale per il tramite del Presidente che dovrà darvi seguito entro due settimane.

Tale termine è sospeso dal 15 luglio al 31 agosto e nella settimana precedente e successiva a Natale e Pasqua.

#### **L'UFFICIO PRESIDENZIALE**

**Art. 27.** – L'Ufficio presidenziale è composto:

dal Presidente e di sei fino ad un massimo di dodici Membri le cui cariche sono designate nel proprio interno e sono:

- a) 2 Vice Presidenti;
- b) il Segretario;
- c) il Cassiere;
- d) il Responsabile dell'organizzazione elettorale;
- e) il Responsabile della comunicazione e dell'immagine.

**Art. 28.** – Su proposta del Presidente, possono partecipare a titolo consultivo ai lavori dell'Ufficio presidenziale, i Presidenti delle Sezioni di Quartiere, altri membri della Direttiva, di associazioni o movimenti, o altri Delegati settoriali.

**Art. 29.** – L'Ufficio Presidenziale partecipa attivamente al dibattito politico comunale, distrettuale e cantonale, con valutazioni, proposte e presenza informativa decisa e tempestiva.

Cura in particolare i rapporti con i Municipali e con il gruppo del Consiglio Comunale, i Consiglieri di Stato ed i deputati al Gran Consiglio della sezione.

**Art. 30.** – Esso applica le decisioni della Direttiva e dell'Assemblea, vigila affinché l'azione del Partito sia conforme alle medesime e coordina l'azione di tutte le organizzazioni del Partito.

**Art. 31.** – L'Ufficio Presidenziale può affidare determinati suoi compiti a Delegati settoriali del Partito accompagnati, se del caso, da Commissioni o Gruppi di lavoro.

Delle stesse faranno parte persone qualificate del settore privato e pubblico.

## V CARICHE PUBBLICHE

**Art. 32.** – I soci che ricoprono cariche pubbliche comunali improntano la loro azione politica agli indirizzi ed ai programmi di Partito.

**Art. 33.** – Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di Segretario della Sezione sono incompatibili con quella di Municipale.

**Art. 34.** – Il Gruppo del Consiglio Comunale si organizza autonomamente.

### Art. 34/bis

- 1) avuto riguardo delle necessità dell'inchiesta, chiunque fa parte di un organo della Sezione di Lugano o di una Sezione di Quartiere, oppure ricopre una carica pubblica comunale (Municipale, Consigliere Comunale, Membro di una Commissione consultiva, Consorzio, ecc.) è tenuto a informare entro dieci giorni il Presidente della Sezione di Lugano qualora risulti coinvolto in qualità di imputato ai sensi dell'art. 111 cpv. 1 CPP in una procedura penale. Il Presidente può consultarsi con i Vice-presidenti e, se autorizzato dall'imputato, con l'Ufficio Presidenziale.
- 2) La violazione di quanto prescritto dal precedente capoverso costituisce materia di giudizio disciplinare secondo quanto prevede lo Statuto Cantonale.

## VI DISCIPLINA E ORGANI GIUDICANTI

**Art. 35.** – La materia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del Partito Liberale Radicale Ticinese e del Codice Civile Svizzero.

## VII AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEL PARTITO

**Art. 36.** – Le amministrazioni della Sezione, delle Sezioni di Quartiere, delle Associazioni e di quella dei Movimenti sono separate e autonome.

**Art. 37.** – Il finanziamento della Sezione avverrà mediante:

- a) le quote versate al Partito e ai Consiglieri Comunali dal Comune;
- b) lasciti, donazioni e da disposizioni patrimoniali di terzi;
- c) altre eventuali entrate.

L'Ufficio Presidenziale è autorizzato a costituire fondi speciali.

**Art. 38.** – Le Sezioni di Quartiere, i Movimenti e le Associazioni riconosciute sono libere di chiedere contributi finanziari ai loro soci.

**Art. 39.** – Bilancio e conti d'esercizio sezionali saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi entro 60 giorni ai revisori che riferiranno all'Assemblea dei Delegati per approvazione.

La stessa si riunirà entro 6 mesi.

**Art. 40.** – In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio sarà affidato a titolo fiduciario al Comitato Cantonale fino alla ricostituzione della Sezione comunale di Lugano. Per analogia quello delle Sezioni di Quartiere, dei Movimenti e delle Associazioni, sarà affidato alla Direttiva.

## VIII ENTRATA IN VIGORE

**Art. 41.** – Il presente statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Comitato Cantonale. Entro 60 giorni dalla stessa si dovrà procedere all'adeguamento di organi sezionali non più conformi allo Statuto.

Con l'entrata in vigore del presente statuto ogni altra norma, statuto o regolamento comunale sono abrogati.

Le Sezioni di Quartiere, i movimenti e le Associazioni devono adottare statuti conformi e procedere al rinnovo dei mandati dei loro organi.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni dello statuto del Partito Liberale Radicale Ticinese e del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati della Sezione di Lugano del 26 settembre 2004 e ratificato dal Comitato Cantonale il 17 febbraio 2005.

Il Presidente  
Aldo Pessina

La Segretaria  
Rosanna Bernardazzi

- Modifica statutaria del 12.06.08 (art. 27).
- Modifiche statutarie del 09.12.2015 (art. 21/ 24/)
- Nuovo articolo del 09.12.2015 (34bis)